

Via Leopoldo Serra 5 - 00153 - Roma Telefono: 06588931 - Fax: 065897251 - Email: info@snals.it
Per informazioni e chiarimenti in merito a pensioni e buonuscita inviare una email all'indirizzo: pensionati@intersnals.it

SCHEDE DI APPROFONDIMENTO

N°152/23

su PENSIONI E BUONUSCITA(TFS/TFR)

ad uso operatori SERVIZIO CONSULENZA Segreterie Snals provinciali

**ULTIMA BOZZA D.D.L. BILANCIO 2024
novità in materia di P E N S I O N I**

NUOVA pensione anticipata flessibile (c.d. quota 103 62 aa età+41aa contributi)calcolo contributivo

NUOVA APE SOCIALE 2024 PER DOCENTI SOLO SC. INFANZIA

NUOVA OPZIONE DONNA (59-60-61 età+35 contributi) al 31/12/2023+ altra condizione

TABELLA SINOTTICA CON I NUOVI REQUISITI

PER TALI USCITE SCADENZA DIMISSIONI IL 28/02/2024

E' stata diffusa nel web l'ultima bozza del ddl bilancio 2024 approvata dal CdM il 16/10/2023



Dovrebbe trattarsi del testo che il MEF invierà al Parlamento. 

Finanziamento delle modifiche


Le modifiche apportate nell'ultima bozza del d.d.l. bilancio 2024 sono state finanziate sacrificando i pensionati.

In pratica la maggior spesa per passaggio da QUOTA 104 a "nuova" QUOTA 103 è stata "coperta" riducendo la rivalutazione pensioni 2024 dei pensionati

1^ bozza d.d.l.

	% da applicare al
	5,500%
Fino a 4 volte il trattamento minimo	100%
DA quattro volte il trattamento minimo	90% 
DA cinque volte il trattamento minimo	53%
DA sei volte il trattamento minimo	47%
DA 8 volte il trattamento minimo	37%
DA 10 volte il trattamento minimo	22%  nel 2023 era il 32%

ultima bozza d.d.l.

	% da applicare al
	5,500%
Fino a 4 volte il trattamento minimo	100%
DA quattro volte il trattamento minimo	85% 
DA cinque volte il trattamento minimo	53%
DA sei volte il trattamento minimo	47%
DA 8 volte il trattamento minimo	37%
DA 10 volte il trattamento minimo	22%

Nota

Nell'ultima bozza d.d.l. bilancio 2024 è stato tolto l'articolo che prevedeva il ripristino della "speranza di vita" dal 2025 per le pensioni anticipate c.d. Monti-Fornero.

Dall'esame di tale **ULTIMA BOZZA**

DISEGNO DI LEGGE: Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2024

ed annunciata dal **MEF**(vedasi link al termine della scheda)

e riportata alla fine di questa scheda nella parte riguardante le **PENSIONI**

.....vedere le parti nuove evidenziate.....

si apprende quanto segue :

NUOVA PENSIONE ANTICIPATA FLESSIBILE c.d. "nuova"quota 103 (62+41)
con calcolo **CONTRIBUTIVO** fino al raggiungimento età per pensione **VECCHIAIA**



..in altre parole...

I dipendenti scuola (docenti-ATA-dirigenti scolastici)

**che entro il 31/12/2024 maturano 62 anni di età (nati nel 1962 ed anni precedenti)
e che possiedono alla stessa data almeno 41 anni di contributi utili a pensione
possono cessare ed avere il pagamento della pensione (c.d. quota 103)**

dal 01/09/2024, ma in "nuova" versione.



TESTO d.d.I.

Con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti di cui al primo periodo nell'anno 2024 il trattamento di pensione anticipata(n.d.r. nuova QUOTA 103) di cui al presente articolo è determinato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180 e in ogni caso il trattamento di pensione anticipata di cui al presente comma è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a quattro volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi dell'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.al comma 7, le parole «28 febbraio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2024».

..in altre parole...

Per tutti i pensionandi con NUOVA quota 103(docenti,ATA,dirigenti scolastici) **la 1[^] e la 2[^]** quota di pensione saranno calcolate NON con il sistema RETRIBUTIVO,ma **CONTRIBUITIVO** fino al compimento dell'età dell'età per la pensione di VECCHIAIA (attualmente 67 anni)

Inoltre il l'importo lordo mensile della pensione "nuova quota 103" non potrà essere superiore a quattro volte

il minimo Inps(previsto per il **2024 pari a € 599,18**) e quindi l'importo mensile lordo non può superare**2.396,72 €**

..inoltre.....

La pensione c.d "nuova"QUOTA 103 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

...DIMISSIONI con Istanze On Line

Ai fini del conseguimento della pensione c.d. "nuova"QUOTA 103 per il personale del comparto scuola ed AFAM a tempo indeterminato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Il relativo personale può presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio 2024

con effetti dall'inizio rispettivamente dell'anno scolastico o accademico.

..qualche calcolo.....

Docente DONNA scuola sec.2° grado gradone stipendiale 28 al 31/12/2024 con 41 aa e 4 mesi e 62 anni di età

Non può cessare con pensione anticipata Fornero in quanto non possiede 41aa e 10mm. Chiede di accedere alla pensione "nuova" QUOTA 103.

PENSIONE NETTA MENSILE maturata calcolata SENZA "nuove" regole

1.879,10 €

PENSIONE NETTA MENSILE CON "nuove regole" per quota 103

1.410,98 €

PERDITA netta mensile ed in %

468,12 € **24,91%**

Perdita fino al 67° anno di età

468,12*13 mensilità* **5** anni fino al compimento 67° anno età

30.427,80 €

...consiglio....

Conviene a tale docente donna aspettare un altro anno e
cessare **dal 01/09/2025** con PENSIONE ANTICIPATA FORNERO

NUOVA PENSIONE OPZIONE DONNA 2024

Le dipendenti scuola al 31/12/2023 devono avere:

1)almeno 35 anni di contributi(senza arrotondamenti)

2)età di almeno:

59 anni se con 2 o più figli

60 anni se con 1 figlio

61 anni se senza figli.

3)una delle seguenti condizioni:

a) assistono, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno sei mesi, il coniuge o la parte dell'unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o un parente o un affine entro il secondo grado convivente qualora i genitori, il coniuge o l'unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti.

b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento.

...DIMISSIONI con Istanze On Line

Il relativo personale può presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio 2024

NUOVA APE SOCIALE 2024: possono accedere SOLO insegnanti di sc.d'infanzia

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano fino al 31 dicembre 2024 per i soggetti che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del menzionato comma 179 al compimento dei 63 anni e 5 mesi. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che si trovano nelle condizioni ivi indicate nell'anno 2024. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 dell'articolo 1 della

2. Il beneficio di cui al comma 1 non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.



ATTENZIONE

In tale bozza non essendo riportato che.....Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 92, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano anche per l'anno 2024..... comporta che **l'APE SOCIALE 2024 si applica SOLO agli insegnanti SCUOLA DELL'INFANZIA**

Nota

L'articolo 1, comma 92, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 per l'APE SOCIALE aveva considerato "gravoso" anche il servizio prestato dai docenti di scuola PRIMARIA,ma nell'ultima bozza d.d.l. bilancio 2024 tale articolo NON VIENE PIU' CITATO.

Nelle pagine seguenti è stata AGGIORNATA la TABELLA SINOTTICA per individuare il personale scuola che potrà fruire di tali novità pensionistiche dal 01/09/2024.

Come nelle precedenti LEGGI DI BILANCIO il termine di invio con Istanze On Line della domanda di cessazione per tali uscite viene fissato il 28/02/2024.

Precisazione

Nelle prossime schede SNALS saranno commentate le novità relative a:

Modifiche alla determinazione del valore della pensione in caso di accesso alla pensione di vecchiaia "contributivi puri" e alla pensione anticipata contributiva con con 64 anni e 20 di contributi

Misure in materia di riscatto dei periodi non coperti da retribuzione e di adempimenti relativi a obblighi contributivi

Rideterminazione indicizzazione pensioni per l'anno 2024

Nuove tabelle per calcolo pensione Insegnanti scuola dell'infanzia comunale con relativa perdita nell'importo pensionistico

PENSIONE di.....	CONDIZIONI		TIPO DI CESSAZIONE	CODICE CESSAZIONE SIDI	SCADENZA DOMANDA DI CESSAZIONE con Istanze on line	TIPO domanda on line all'INPS	Precisazioni	NORMATIVA
	Età	Contributi						
Opzione donna	59-60-61 anni in base al n° figli entro il 31/12/2023+a ltra condizione	35 anni entro 31/12/2023	A domanda	CS10	28/02/2024	Gruppo: Anzianità/Vecchiaia Prodotto: Pensione di Anzianità/Anticipata Tipo: Contributivo sperimentale lavoratrici Tipologia: Nessuna	Si deve optare il il calcolo INTERAMENTE CONTRIBUTIVO previsto dal D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 180	ANTICIPAZIONI LEGGE BILANCIO 2024

Pensione anticipata NUOVA Quota 103	62 ANNI entro il 31/12/2024	41 anni entro il 31/12/2024	A domanda	CS10	28/02/2024	Gruppo: Anzianità/Vecchiaia Prodotto: Pensione di Anzianità/Anticipata Tipo: REQUISITO QUOTA 103 Tipologia: Nessuna	se i requisiti si maturano entro il 31/12/2024 il pagamento della pensione decorre dal 1° settembre precedente (01/09/2024) ai sensi art.59, comma 9, della legge n. 449 del 1997.La pensione in NUOVA Quota 103 è incumulabile con i redditi derivanti da attività lavorativa.Fino all'età di 67 anni CALCOLO TUTTO CONTRIBUTIVO.	ANTICIPAZIONI LEGGE BILANCIO 2024
--	-----------------------------	-----------------------------	------------------	-------------	-------------------	--	---	--

APE SOCIALE CERTIFICAZIONE	63 anni e 5 mesi entro il 31/12/2024	ENTRO IL 31/12/2024 ALMENO 30 anni contributi per ass.handicap o invalidità personale oppure 36 aa contributi doc.sc.infanzia Le donne possono avere uno "sconto"pari ad un anno per figlio fino ad un massimo di due anni.	===	===	Domanda certificazione on line all'INPS entro il 31/03/2024	Gruppo: CERTIFICAZIONE Prodotto: VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI ACCESNO Tipo: APE SOCIALE	Riguarda i dipendenti checon almeno 63 anni e 5 mesi età al 31/12/2024 e si trovino in queste condizioni: 1) svolgimento di assistenza, da almeno 6 mesi alla richiesta di certificazione in favore del coniuge o di un parente di primo grado o di un parente o un affine di secondo grado (a determinate condizioni), convivente, con handicap in situazione di gravità. 2)con invalidità pari o superiore al 74% 3)svolgimento in VIA PROSPETTICA FINO AL 31/12/2024, per almeno 6 anni negli ultimi 7 ovvero 7 anni negli ultimi 10 l'attività di insegnanti scuola dell'infanzia	Art. 1, c. 179-186, L. 232/2016----DPCM 88/2017 ---- --Circolare INPS n.100 del 16/06/2017-----Art. 1, c. 162-167, L. 205/2017---- ANTICIPAZIONI LEGGE BILANCIO 2024
-----------------------------------	---	--	------------	------------	--	--	---	---

APE SOCIALE DOMANDA PAGAMENTO	63 anni e 5 mesi entro il 31/12/2024	ENTRO IL 31/12/2024 ALMENO 30 anni contributi per ass.handicap o invalidità personale oppure 36 aa contributi doc.sc.infanzia Le donne possono avere uno "sconto"pari ad un anno per figlio fino ad un massimo di due anni.	Domanda cessazione cartacea al Dirigente scol. Entro il 31/08/2024	CS10	31/08/2024	Gruppo: AL TRE PRESTAZIONI Prodotto: ANTICIPO PENSIONE Tipo: APE SOCIALE	L'INPS entro il 30/06/2024 accerta il diritto al beneficio.Il beneficiario deve presentare le dimissioni entro il 31/08/2024 e domanda on line all'INPS per il pagamento.E' una indennità è corrisposta ogni mese per 12 mensilità nell'anno, fino all'età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia.E'pari all'importo della rata mensile di pensione MATURATA al pagamento dell'APE.NON PUO' SUPERARE € 1.500 LORDI mensili(circa €1.320 NETTI).NON VIENE PEREQUATA ANNUALMENTE E NON E' INTEGRATA AL MINIMO.Si possono chiedere le detrazioni FISCALI per familiari a carico e le altre detrazioni nella misura spettante ai lavoratori dipendenti.	Art. 1, c. 179-186, L. 232/2016----DPCM 88/2017 ---- --Circolare INPS n.100 del 16/06/2017-----Art. 1, c. 162-167, L. 205/2017---- ANTICIPAZIONI LEGGE BILANCIO 2024
--------------------------------------	---	--	---	-------------	-------------------	---	--	---

ART. 26.

(Modifiche alla determinazione del valore della pensione in caso di accesso alla pensione di vecchiaia e anticipata di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201)

1. All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, ovunque ricorrano, le parole: «a 1,5 volte», sono sostituite dalle seguenti: «all'importo»;

b) al comma 11, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al primo periodo, le parole: «a 2,8 volte», sono sostituite dalle seguenti: «a 3,0 volte, ridotto a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per le donne con due o più figli,»;

2) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il predetto importo soglia mensile non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, rispettivamente a 3,0 volte, 2,8 volte e a 2,6 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno.»;

3) in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «Il trattamento di pensione anticipata di cui al presente comma è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi del comma 6. Il trattamento di pensione anticipata di cui al presente comma decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti.»;

c) al comma 12, le parole: «al requisito contributivo di cui al comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «ai requisiti contributivi di cui ai commi 10 e 11».

ART. 27.

(Misure in materia di riscatto dei periodi non coperti da retribuzione e di adempimenti relativi a obblighi contributivi)

1. In via sperimentale, per il biennio 2024-2025, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione, hanno facoltà di riscattare, in tutto o in parte, i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge compresi tra l'anno del primo e quello dell'ultimo contributo comunque accreditato nelle suddette forme assicurative, non soggetti a obbligo contributivo e che non siano già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria, parificandoli a periodi di lavoro. Detti periodi possono essere riscattati nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi.

2. L'eventuale successiva acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996 determina l'annullamento d'ufficio del riscatto già effettuato ai sensi del presente articolo, con conseguente restituzione dei contributi.

3. La facoltà di cui al **comma 1** è esercitata a domanda dell'assicurato o dei suoi superstiti o dei suoi parenti e affini entro il secondo grado, e l'onere è determinato in base ai criteri fissati dall'articolo 2, comma 5 del decreto legislativo 30 aprile

1997, n. 184.

4. Per i lavoratori del settore privato l'onere per il riscatto di cui al comma 1 può essere sostenuto dal datore di lavoro dell'assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso. In tal caso, è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e, ai fini della determinazione dei redditi da lavoro dipendente, rientra nell'ipotesi di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Il versamento dell'onere per il riscatto di cui al **comma 1** può essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione. La rateizzazione dell'onere non può essere concessa nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione della pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l'accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; qualora ciò avvenga nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta sarà versata in unica soluzione. Alla data del saldo dell'onere l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) provvede all'accredito della contribuzione e ai relativi effetti.

6. Al fine di ritenere assolti gli obblighi contributivi, per i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004 le amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per i propri dipendenti iscritti alla gestione ex INPDAP costituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono tenute a trasmettere, ai fini della corretta implementazione delle posizioni assicurative individuali, all'Istituto nazionale di previdenza sociale esclusivamente le denunce mensili di cui all'articolo 44, comma 9 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. I relativi oneri in termini di minori entrate contributive sono valutati in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033.

7. I risparmi derivanti dall'applicazione del comma 6 costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al miglioramento dei saldi di bilancio.

8. Sono fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

ART. 29.

(Rideterminazione indicizzazione pensioni per l'anno 2024)

1. Al comma 309 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole «per il periodo 2023-2024» sono sostituite con le seguenti: «Nell'anno 2023».

2. Nell'anno 2024 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:

a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;

b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi:

1) nella misura **dell'85** per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto

previsto dalla lettera *a*), l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

2) nella misura del 53 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

3) nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

4) nella misura del 37 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a dieci volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di

rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

5) **nella misura del 22** per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS.

ART. 30.

(Misure di flessibilità in uscita)

1. **Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano fino al 31 dicembre 2024 per i soggetti che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del menzionato comma 179 al compimento dei 63 anni e 5 mesi.** Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che si trovano nelle condizioni ivi indicate nell'anno 2024. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 85 milioni di euro per l'anno 2024, di 168 milioni di euro per l'anno 2025, di 127 milioni di euro per l'anno 2026, di 67 milioni di euro per l'anno 2027 e di 24 milioni di euro per l'anno 2028.

2. Il beneficio di cui al **comma 1** non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

3. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis:

1) all'alea, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023» e la parola «sessanta» è sostituita dalla seguente «sessantuno»;

2) alla lettera c), la parola «sessanta» è sostituita dalla seguente «sessantuno»;

b) al comma 3, le parole «28 febbraio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2024».

4. All'articolo 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, le parole «per il 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023 e 2024»;

2) al secondo periodo, le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

3) al terzo periodo, in principio, sono aggiunte le seguenti parole: «Per i soggetti che maturano i requisiti di cui al primo periodo nell'anno 2023,»;

4) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: **«Con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti di cui al primo periodo nell'anno 2024 il trattamento di pensione anticipata di cui al presente articolo è determinato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180 e in ogni caso il trattamento di pensione anticipata di cui al presente comma è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a quattro volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi**

dell'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.»;

b) al comma 5, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «, se maturati nell'anno 2023 e trascorsi sette mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi, se maturati nell'anno 2024»;

c) al comma 6, lettera *b)*, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «, se maturati nell'anno 2023 e trascorsi nove mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi, se maturati nell'anno 2024»;

d) al comma 7, le parole «28 febbraio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2024».

5. All'articolo 1, comma 286, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 le parole «al comma 283» sono sostituite dalle seguenti «all'articolo 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26».

Collegamenti ai documenti:

Riferimenti sitografici da cui sono state ricavate le informazioni riportate nella presente scheda

in ottemperanza all'obbligo di citare la fonte, per la visione del documento nella sua integrità, ai sensi art.7 D.Lgs 14/03/2014, n.33

(cliccare sui caratteri di colore bianco <https://> per aprire il LINK)

Comunicato MEF

<https://www.mef.gov.it/inevic>

La scheda è stata redatta utilizzando informazioni pervenute fino al giorno

fino alle ore

domenica 29 ottobre 2023

18:02:03